

N. 2670

DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori FLERES, ALICATA e BURGARETTA APARO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 2011 Disciplina dell'attività degli artisti delle arti visive

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge ha lo scopo di riconoscere la funzione sociale e culturale esercitata dai nostri artisti, in particolare da quei soggetti la cui attività determina la creazione di opere d'arte necessarie per lo sviluppo della nostra cultura. Le attività artistiche non sempre hanno trovato i necessari aiuti per un loro organico sviluppo, infatti, abbiamo spesso assistito ad un esodo dei soggetti in questione verso l'estero, dove sono stati loro riconosciuti meriti, anche con l'assegnazione di prestigiosi premi.

Il disegno di legge dunque si pone come obiettivo quello di procedere ad una prima ricognizione degli artisti italiani.

Il presente disegno di legge si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 reca le finalità del provvedimento, stabilisce che lo Stato tutela e riconosce la funzione sociale e culturale degli artisti, fornisce una definizione di artista delle arti visive e prevede la istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali di un elenco degli artisti delle arti visive, demandando ad un decreto del Ministro competente la fissazione dei requisiti e delle condizioni per l'iscrizione all'elenco medesimo.

L'articolo 2 prevede l'istituzione, presso il medesimo Ministero, di un fondo per il sostegno dell'attività artistica visiva, con una dotazione di 5 milioni di euro, per la realizzazione degli obiettivi elencati nel comma 2 del medesimo articolo. Viene demandata ad un decreto ministeriale la istituzione di borse di studio per favorire la partecipazione dei giovani impegnati nel settore dell'arte visiva.

L'articolo 3 affida alle regioni la promozione della costituzione di associazioni degli artisti delle arti visive, allo scopo di tutelarne tutte le forme e di agevolare l'attività degli artisti.

L'articolo 4 reca la copertura finanziaria del disegno di legge.

Alla luce di quanto sopra esposto, confidando nella sensibilità che questo Parlamento ha sempre manifestato verso la cultura in ogni sua forma, se ne auspica una rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

- 1. Lo Stato tutela e riconosce la funzione sociale e culturale esercitata dagli artisti delle arti visive, promuove la tutela economica e morale delle creazioni artistiche e incoraggia i partenariati tra istituzioni pubbliche ed associazioni, fondazioni ed altri soggetti privati per lo sviluppo dell'attività di arte visiva.
- 2. Ai fini della presente legge per artista delle arti visive s'intende la persona fisica che, indipendentemente dal fatto di essere o meno legata ad un vincolo di lavoro o di associazione, crea o partecipa, con la sua interpretazione, alla creazione di opere d'arte, contribuendo in tal modo allo sviluppo dell'arte e della cultura.
- 3. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un elenco degli artisti delle arti visive. All'istituzione e alla tenuta di detto elenco il Ministero stesso provvede a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie ordinariamente disponibili.
- 4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e le condizioni per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è nominata una commissione costituita da cinque componenti di comprovata competenza nel settore a livello nazionale, con lo scopo di verificare l'esistenza dei predetti requisiti e condizioni. Non sono dovuti compensi a qualsiasi titolo ai componenti della citata commissione.

5. Gli artisti delle arti visive che intendono iscriversi all'elenco di cui al comma 3, sottoscrivono una dichiarazione etica di comportamento professionale.

Art. 2.

(Fondo per il sostegno dell'attività artistica visiva)

- 1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo per il sostegno dell'attività artistica visiva la cui dotazione è stabilita in 5 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di funzionamento del fondo.
- 2. Il fondo di cui al comma 1 contribuisce alla realizzazione delle seguenti finalità:
 - a) assistenza legale;
- *b*) organizzazione di corsi di perfezionamento;
- c) interscambio culturale in ambito europeo;
 - d) erogazione di prestazioni sociali;
 - e) associazionismo a scopo creativo;
 - f) mobilità geografica;
 - g) sostegno all'attività artistica;
- h) organizzazione di manifestazioni di arte visiva.
- 3. Allo scopo di favorire la partecipazione degli artisti delle arti visive ad attività di formazione specialistica realizzate da istituzioni qualificate, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono istituite borse di studio annuali e sono stabilite le modalità di attribuzione delle stesse.
- 4. Le borse di studio di cui al comma 3 possono anche concorrere alla partecipazione dei giovani ad attività formative realizzate all'estero.

Art. 3.

(Compiti delle regioni)

- 1. Le regioni promuovono la costituzione di associazioni degli artisti creativi dell'arte visiva, allo scopo di tutelare tutte le forme di arte visiva e di agevolare l'attività dell'artista nella società. Lo statuto delle associazioni può prevedere la possibilità di istituire proprie sedi di ambito provinciale.
- 2. Allo scopo di assicurare il perfezionamento delle tecniche e la crescita professionale degli artisti delle arti visive, nonché di far loro conseguire un attestato di frequenza, le regioni:
- a) possono stipulare convenzioni con le accademie di belle arti operanti sull'intero territorio nazionale per consentire la partecipazione dei predetti artisti alle lezioni ed ai corsi da tali enti organizzati;
- b) organizzano manifestazioni al fine di consentire l'esposizione delle opere degli artisti delle arti visive, dedicando un'apposita sezione agli artisti stranieri;
- c) assicurano la disponibilità dei locali espositivi, si fanno carico delle spese vive e non rispondono della custodia delle opere, che resta nell'esclusiva responsabilità degli espositori.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione, per il 2011, delle dotazioni del fondo di riserva per le spese impreviste di parte corrente, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, a decorrere dal 2012, delle dotazioni del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.